

CONVENZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIMENTO E PER LE MODALITA' DI RIMBORSO DELL' ASSISTENZA SANITARIA NEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Tra l'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale" - C.F./P.IVA 01772890933 - successivamente indicata per brevità Azienda, rappresentata dal dott. nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda a Pordenone in Via della Vecchia Ceramica, 1 a Pordenone

e

Il/La - C.F./P.IVA- rappresentata dal dott. nella qualità di, domiciliato per la carica presso la sede dell'in via ente gestore del Servizio semiresidenziale per persone anziane non autosufficienti, successivamente indicato per brevità Servizio, con sede a (PN) Via si conviene e si stipula quanto segue

premessi che

- il Servizio semiresidenziale per non autosufficienti è in possesso dei requisiti e dell' autorizzazione all' esercizio di cui al D.P.Reg. 0144/Pres. del 13.07.2015 (aut. in data di cui alla nota prot.)
- il Servizio semiresidenziale viene istituito come:
 - servizio autonomo
 - servizio collocato all'interno di una struttura residenziale per anziani autorizzata al funzionamento ai sensi del D.R.Reg. 144/2015 e s.m.i.
- il Servizio semiresidenziale ha un complessiva capacità ricettiva di numero utenti non autosufficienti come da parere positivo di compatibilità della Regione F.V.G. prot..... del
- il Servizio semiresidenziale è funzionante per n. giorni alla settimana con una copertura giornaliera di n. ore;

Ciò premesso, le parti come sopra rappresentate stipulano la presente convenzione:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

L'Azienda e l' Ente gestore del Servizio semiresidenziale si convenzionano per il riconoscimento del contributo regionale per l'abbattimento della retta di accoglimento e per le modalità di rimborso dell' assistenza sanitaria in servizi semiresidenziali di persone anziane in condizione di non autosufficienza certificata dall'Azienda, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 2

(Modalità di accesso e valutazione delle persone accolte)

L'accesso al Servizio semiresidenziale deve avvenire previa valutazione del bisogno mediante l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG, di cui alla D.G.R. 2147/2007 e successive modifiche e integrazioni. La valutazione deve essere effettuata dall'Unità di Valutazione Distrettuale. In funzione del profilo di bisogno delineato con il sistema di VMD sono definiti i programmi di assistenza individualizzati (PAI), sulla base dei quali vengono attuati gli interventi assistenziali.

Art. 3

(Programmi di assistenza individualizzati elaborati dal Servizio semiresidenziale)

Il Servizio semiresidenziale si impegna a redigere ed attuare, nonché monitorare e rivalutare, il PAI.

Il PAI deve prevedere obiettivi e indicatori definiti nel tempo e verificabili, tesi ad assicurare il recupero e il mantenimento funzionale, il contrasto dei processi involutivi in atto, nonché il mantenimento delle relazioni familiari, sociali e ambientali dell'utente.

Art. 4

(Flussi informativi per adempimenti amministrativi ed economico/contabili)

Il Servizio semiresidenziale, ai sensi dell' art. 24 del D.P.Reg. 144/2015 e s.m.i. e alle Linee operative emanate dalla Direzione Centrale Salute, provvede a:

1) registrare le giornate di presenza degli utenti implementando la procedura "gestione utenza" dell'Ambiente SIRA-FVG con le seguenti modalità:

- le giornate di presenza degli utenti devono essere registrate nel gestionale preferibilmente quotidianamente e comunque al massimo entro l'ultimo giorno del mese di riferimento;

- le giornate di presenza degli utenti devono essere registrate distinguendo tra quelle a tempo pieno (l'utente usufruisce del servizio per almeno 5 ore al giorno) e quelle a tempo parziale (l'utente usufruisce del servizio per meno di 5 ore al giorno);

- trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) il servizio deve inoltre produrre ed archiviare nel sistema informativo il report di sintesi relativo alle presenze degli utenti nel trimestre di riferimento. Tale report viene prodotto in automatico dal sistema sulla base delle registrazioni effettuate nel trimestre;

2) implementare annualmente la procedura "Offerta semiresidenziale" dell'Ambiente SIRA-FVG (contenente informazioni relative alla dotazione di personale, nonché informazioni di carattere economico). Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Servizio semiresidenziale deve inoltre trasmettere all'Azienda e alla Direzione regionale competente il report di sintesi, ottenuto in automatico dal sistema sulla base dei dati inseriti nella procedura informatizzata, firmato dal legale rappresentante del Servizio semiresidenziale o suo delegato;

3) trasmettere all'Azienda la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13, comma 2, della L.R. 10/97, ossia:

- mensilmente, il report di sintesi prodotto in automatico dalla procedura "gestione utenza" dell'Ambiente SIRA-FVG contenente il rendiconto delle giornate di presenza (a tempo pieno e parziale) degli utenti non autosufficienti che hanno usufruito del servizio nel periodo di riferimento, così come il conteggio dei relativi importi dovuti. Tale report dovrà essere trasmesso all'Azienda firmato dal legale rappresentante del Servizio semiresidenziale o suo delegato;

- annualmente a consuntivo, entro il 1° trimestre dell'anno successivo, una certificazione dalla quale risulti che l'abbattimento della retta di accoglienza è stato correttamente attuato e per un importo complessivo pari all'ammontare dei fondi erogati. Qualora in corso d'anno intervenga (per disposizione della Giunta regionale) un aumento della quota capitaria giornaliera, il Servizio semiresidenziale dovrà inoltre certificare, ugualmente a consuntivo, di aver integralmente rimborsato, agli utenti beneficiari del contributo, la differenza tra il vecchio e nuovo importo contributivo;

4) all'aggiornamento della Scheda Operatori e della Scheda personale Ore trimestrali;

5) trasmettere il rendiconto annuale delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7, con allegata dichiarazione del legale

rappresentante del Servizio semiresidenziale o suo delegato, attestante la regolarità delle spese effettuate, riguardanti la fornitura dei servizi ammessi a rimborso;

6) trasmettere qualsiasi altra informazione utile richiesta dall'Azienda a fini istituzionali.

Art. 5

(Risorse e prestazioni messe a disposizione dal Servizio semiresidenziale)

Il Servizio semiresidenziale, così come previsto D.P.Reg. 0144/Pres. del 13.07.2015 e s.m.i., metterà a disposizione per l'esercizio delle attività:

- locali idonei;
- le attrezzature tecniche di assistenza agli utenti;
- il personale socio-assistenziale, dipendente e/o convenzionato, necessario al funzionamento del Servizio semiresidenziale, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg. 0144/Pres. del 13.07.2015 e dalla presente convenzione;
- il personale di area sanitaria, come definito al successivo art. 6.

Il personale verrà impiegato secondo la verifica dei reali fabbisogni assistenziali e con modalità tali da garantire, la copertura dell'intero arco giornaliero e settimanale, mediante turni di lavoro che assicurino la continuità dell'erogazione delle prestazioni necessarie.

Tutti di dispositivi di protezione individuale (DPI) verranno forniti ai lavoratori da parte del datore di lavoro.

Art. 6

(Prestazioni sanitarie)

Il Servizio semiresidenziale, con riferimento alle indicazioni normative ed agli indirizzi regionali, si impegna ad assicurare le seguenti prestazioni sanitarie:

- l'assistenza infermieristica secondo i criteri indicati nella seguente tabella

<i>Assistenza Infermieristica D.P.Reg. 144/2015 All. D</i>	<i>N. utenti medi previsti</i>
3 ore settimanali	≤ 14
4 ore settimanali	> 14

L'assistenza infermieristica deve essere organizzata ed erogata d'intesa tra Distretto sanitario territorialmente competente e il Servizio semiresidenziale, tenuto conto del fabbisogno assistenziale dei singoli utenti accolti evidenziato nel PAI.

Le attività infermieristiche assicurate dal Servizio sono rimborsate dall'Azienda sanitaria nei limiti e secondo i criteri indicati al successivo art. 7.

Eventuali ulteriori prestazioni sanitarie in base alle necessità rilevate e ai percorsi assistenziali indicati dal PAI saranno assicurate dal Distretto territorialmente competente.

Art. 7

(Rimborso relativo a personale infermieristico messo a disposizione dal Servizio semiresidenziale)

Il rimborso relativo a personale di area sanitaria per l'attività infermieristica garantita dal Servizio semiresidenziale avverrà sui costi effettivamente sostenuti ma comunque entro un tetto massimo di spesa che tiene conto di un costo orario massimo rimborsabile per un infermiere pari a Euro 38,75/ora.

Il pagamento del saldo delle competenze spettanti al Servizio avverrà entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto annuale di cui all'art. 4, comma 4, contabilizzato sulle effettive presenze e prestazioni fornite.

Art. 8

(Contributo art. 13, comma 2, L.R. n. 10/97)

Alle persone anziane non autosufficienti accolte nel Servizio semiresidenziale viene riconosciuto il contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza con le modalità definite con D.G.R. n. 2326 del 18.11.2010. I profili di bisogno che caratterizzano la condizione di non autosufficienza sono i profili A, A complesso, comportamentale, B, e C prodotti dal sistema di VMD Val.Graf.-FVG.

L'Azienda si impegna a rimborsare al Servizio semiresidenziale, entro un mese dalla presentazione del report di sintesi di cui al punto 3 dell'art. 4 della presente convenzione, le quote anticipate per l'abbattimento della retta di accoglienza.

Art. 9

(Retta di accoglimento)

La retta di accoglimento deve essere addebitata all'utente al netto della contribuzione regionale per l'abbattimento della retta di cui all'articolo 13, comma 2 della L.R. 10/97, dell'eventuale contribuzione comunale e degli oneri sanitari.

In coerenza con le disposizioni regionali in materia di servizi residenziali per le persone anziane non autosufficienti, la retta di accoglimento nel Servizio semiresidenziale in vigore al primo gennaio di ogni anno può essere modificata nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione.

Art. 10

(Formazione ed aggiornamento del personale)

L'Azienda si impegna a promuovere e favorire, tramite il Distretto, misure di riqualificazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane impiegate nel Servizio semiresidenziale, sia quelle dell'area sanitaria che socio-sanitaria.

Il Servizio semiresidenziale ha facoltà di far partecipare il proprio personale ai programmi di formazione e di aggiornamento del personale predisposti ed organizzati dall'Azienda. Anche il personale che svolge attività volontaria assistenziale può partecipare a tali iniziative, se nelle loro competenze.

Art. 11

(Garanzie dell'utente)

Il Servizio semiresidenziale si impegna ad informare esaurientemente gli utenti sulle caratteristiche dei servizi erogati, sul costo delle rette, degli eventuali servizi accessori non inclusi nella retta, nonché del nominativo del responsabile del Servizio semiresidenziale. Una copia del regolamento interno del Servizio semiresidenziale, ed i suoi eventuali aggiornamenti, deve essere inviata all'Azienda.

Presso il Servizio semiresidenziale è istituito formalmente un punto di ricezione di reclami e suggerimenti.

Art. 12

(Vigilanza)

L'Azienda, per quanto di competenza, esercita la vigilanza ed il controllo di appropriatezza sul Servizio semiresidenziale convenzionato avvalendosi:

- del Dipartimento di Prevenzione per la verifica della permanenza della conformità ai requisiti minimi di cui D.P.Reg.0144/Pres. del 13.07.2015 e s.m.i.;
- del Distretto Sanitario per la valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

L'attività di vigilanza viene esercitata con le seguenti modalità:

- verifica sui dati forniti previsti dall'art. 4 della presente convenzione;
 - sopralluoghi nel Servizio semiresidenziale convenzionato.
- Qualora, in esito ai sopralluoghi effettuati, si riscontrino:
- il mancato rispetto dei requisiti previsti;
 - irregolarità e/o carenze nell'adempimento degli obblighi necessari per l'esercizio dell'attività;
 - la non corrispondenza della situazione di fatto rispetto a quanto dichiarato dal Servizio semiresidenziale,
- l'Azienda diffida l'Ente gestore del servizio semiresidenziale ad eliminare le irregolarità, fissando un congruo termine.
- Qualora le prescrizioni ed i tempi di cui sopra non vengano rispettati o se da ulteriori sopralluoghi dovessero emergere nuove inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di non rinnovare il rapporto convenzionale.

Art. 13

(Controversie)

Il giudizio sulle controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'applicazione della presente Convenzione, qualora le stesse non siano composte in via amichevole, sarà affidato ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante del Servizio, da un rappresentante dell'Azienda e da un membro, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o nominato, in caso di dissenso, dal presidente del Tribunale di Pordenone fra i magistrati del Tribunale stesso.

Art. 14

(Patto di legalità)

L'Ente si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

Art. 15

(Trattamento dei dati personali)

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia, le Parti tratteranno i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione della convenzione.

Il trattamento da parte dell'AsFO avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che il Servizio dichiara di aver ricevuto in allegato alla convenzione.

Con la sottoscrizione dell'accordo il Servizio dichiara espressamente di:

- assicurare l'adozione, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, di adeguate misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati trattati e a garantire la tutela dei diritti e libertà degli interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679. La verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per la stipula del presente accordo del suo eventuale rinnovo o la stipula di ulteriori rapporti con l'azienda;
- mettere a disposizione dell'AsFO tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'Art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente rapporto;
- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite."

Il Servizio semiresidenziale, per svolgere il servizio oggetto del presente accordo tratterà, su mandato dell' AsFO, i dati personali di titolarità della stessa; al riguardo sarà designato successivamente alla stipula della presente convenzione, con apposito atto scritto, limitatamente a tale trattamento, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell' Art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L' AsFO provvederà, con il citato atto, a fornire al Servizio le istruzioni a cui questo dovrà attenersi nello svolgimento delle specifiche attività di trattamento di dati personali, in particolare per quanto riguarda modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati, categorie di interessati, obblighi e diritti delle Parti in merito alla protezione dei dati personali.

Art. 16

(Validità, durata ed aggiornamenti della convenzione)

La presente convenzione ha validità a far data dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023. Dopo tale data, alla scadenza di ogni anno, essa potrà essere rinnovata/prorogata con apposito atto deliberativo per volontà delle parti per l'annualità successiva, ferma restando la possibilità per ciascuna delle due parti di proporre modifiche o di dare disdetta con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC.

Nel corso del periodo di validità della convenzione possono essere introdotte variazioni concordate tra le parti contraenti.

Art. 17

(Registrazione)

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso con ripartizione paritaria delle spese di registro e di bollo.

Pordenone,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l' AsFO
Il Direttore Generale
.....

Per l' Ente gestore del Servizio
Semiresidenziale
.....
.....

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.